

Bruxelles, 24 novembre 2025
(OR. en)

15231/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0339(NLE)**

**TRANS 534
COWEB 144
ELARG 141**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti
in merito alla modifica dell'allegato delle regole finanziarie
e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti,
adottato a norma della decisione n. 2/2022
del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100,
paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti¹ ("TCT") è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio². Esso è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti istituito dal TCT ("comitato direttivo") è stato istituito al fine di garantire la gestione e il buon funzionamento del TCT.
- (3) A norma dell'articolo 30 del TCT il comitato direttivo regionale è competente a stabilire il regolamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("segretariato permanente"). A norma dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio della Comunità dei trasporti e le relative regole finanziarie.
- (4) Nel corso della riunione che si terrà il 4 dicembre 2025, il comitato direttivo dovrà adottare una decisione di modifica delle regole applicabili al segretariato permanente quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi, stabilite nell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 15 dicembre 2022, sulla revisione della procedura per l'esecuzione del bilancio e la presentazione e l'audit dei conti applicabile alla Comunità dei trasporti ("decisione n. 2/2022 del comitato direttivo").

¹ GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2017/1937/oj.

² Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj>).

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo poiché la decisione di tale comitato avrà effetti giuridici.
- (6) L'Unione dovrebbe sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso alla presente decisione, in quanto essa semplificherà le regole che disciplinano attualmente gli appalti di alcuni beni e servizi semplici e di valore modesto da parte del segretariato permanente e tale semplificazione è necessaria per il proseguimento del buon funzionamento del segretariato permanente.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di comitato direttivo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti istituito dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("comitato direttivo") in merito alla modifica dell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo, si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Lievi modifiche tecniche alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
